



Comune di Poggio Nativo

Provincia di Rieti

Codice Fiscale: 00122390578 Viale Roma 15 C.A.P. 02030 Tel. (0765) 872025 – Fax (0765) 872764 e-mail : tecnico@comune.poggionativo.ri.it
comune@pec.comune.poggionativo.ri.it - <http://www.comune.poggionativo.ri.it>

Prot. N° 5372	addì 20.10.2017
OGGETTO:	DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO N° 42 DEL 27/09/2007 E DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N° 219 DEL 13/05/2011 – DISPOSIZIONI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI RACCOLTA ACQUE REFLUE DOMESTICHE NON ALLACCIATI A RETE FOGNARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ESISTENTI.
ORDINANZA N. 67 DEL 20.10.2017	

Il Sindaco

PREMESSO che:

CON Deliberazione di Consiglio Regionale del Lazio n. 42 del 27/09/2007, art. 22, sono state istituite nuove disposizioni per la realizzazione degli impianti di raccolta di acque reflue domestiche originate da case sparse, da insediamenti residenziali e da insediamenti isolati inferiori a 50 abitanti/ettaro, se non allacciati a rete fognaria.

CON detta norma è stato stabilito che i nuovi sistemi di smaltimento e quelli preesistenti, da adeguare, questi ultimi entro la data del 31/12/2008 se realizzati per fabbricati ubicati in "aree sensibili" (per aree sensibili si intendono quelle ricadenti in zona di rispetto e tutela delle falde idriche) ovvero entro la data del 22/12/2015 se ricadenti in bacini diversi dalle "aree sensibili" devono essere realizzati con sistemi biologici di tipo vasca imhoff con successiva subirrigazione o evapotraspirazione fitoassistita dei reflui trattati.

CON successiva Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 219 del 13/05/2011, sono state meglio definite le disposizioni impartite con la richiamata Deliberazione n. 42/2007, specificando le caratteristiche tecniche delle varie tipologie di scarico dei liquami chiarificati.

RICHIAMATA la nota dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti del 19.07.2017 prot. 37862 acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 3683 con la quale invita il Sindaco ad emettere ordinanza a tutti i proprietari o titolari di diritti reali dei fabbricati ubicati sul territorio comunale posti in zona a agricola e/o in zona non servita dalla fognatura pubblica comunale di adeguare tutti gli impianti non compatibili con le vigenti norme ambientali nonché quanto previsto nella Deliberazione di Consiglio Regionale del Lazio n. 42 del 27/09/2007, art. 22, previa apposita istanza di adeguamento e autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche o assimilate adottando un sistema di trattamento refluo a norma di legge realizzati con sistemi biologici di tipo vasca imhoff con successiva subirrigazione o evapotraspirazione fitoassistita dei reflui trattati, allegando tutta la documentazione prevista per legge;

CONSIDERATO che lo smaltimento di reflui nel Suolo in assenza di un valido presidio depurativo, compromette la integrità dell'ambiente circostante e arreca grave pregiudizio per la salute pubblica;

RITENUTO che sussiste la necessità di garantire, con urgenza, la tutela della salute pubblica e dell'ambiente ed è indispensabile aderire alle superiori disposizioni di legge;

DATO ATTO dell'urgenza e della necessità di emanare un provvedimento rivolto all'intestatario dell'immobile di che trattasi affinché provveda, a regolarizzare, entro congruo termine e nel rispetto delle vigenti norme in materia ambientale, l'intero sistema di scarico delle acque reflue domestiche in premessa identificato;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale il quale dispone che chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, [c.p. 336, 337, 338] con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.

VISTO l'art. 133 del D.Lgs 152/2006 – che disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative riconducibile al caso in trattazione;

VISTO l'art.50 del D.Lgs, n. 267/2000 il quale prevede che' il « ... sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nei rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini»

VISTO altresì l'art. 117 del D.to Lgs.112/98 che al comma 1 così recita: «In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali»

ATTESO pertanto la propria competenza nel provvedere in merito;

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa che si intendono espressamente richiamati, a tutti i proprietari o titolari di diritti reali dei fabbricati ubicati sul territorio comunale posti in zona a agricola e/o in zona non servita dalla fognatura pubblica comunale di adeguare entro il termine di giorni 120 (centoventi) tutti gli impianti non compatibili con le vigenti norme ambientali previa apposita istanza di adeguamento e autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche o assimilate adottando un sistema di trattamento refluo a norma di legge realizzati con sistemi biologici di tipo vasca imhoff con successiva subirrigazione o evapotraspirazione fitoassistita dei reflui trattati, allegando tutta la documentazione prevista per legge;

- di dismettere entro e non oltre, giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della presente ordinanza , il sistema di scarico delle acque reflue domestiche in premessa identificato e tutti gli impianti non compatibili con le vigenti norme ambientali, previo espurgo delle attuali fosse o altro sistema di smaltimento non conforme alla vigente normativa mediante il riempimento con materiale arido e/o bonifica dell'area interessata allo scarico;
- di disporre che nei termini di validità dell'ordinanza (giorni 120 (centoventi) dalla pubblicazione della presente gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti dalla civile abitazione siano smaltiti nei modi e forme di legge compatibili con le vigenti norme ambientali, sanitarie e di igiene pubblica.
- di regolarizzare, lo scarico di acque reflue domestiche provenienti dalla civile abitazione o da qualunque altro immobile presente nel lotto di proprietà secondo le norme di legge in materia ambientale,
- di inoltrare al Comune di Poggio Nativo , entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della presente, apposita istanza di adeguamento e autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche o assimilate adottando un sistema di trattamento refluo a norma di legge realizzati con sistemi biologici di tipo vasca imhoff con successiva subirrigazione o evapotraspirazione fitoassistita dei reflui trattati, allegando tutta la documentazione prevista per legge;
- di comunicare per iscritto l'avvenuta ottemperanza alla presente ordinanza entro e non oltre giorni 120 (centoventi) dalla pubblicazione della presente.

DEMANDA

al Comando di Polizia Municipale presso l'Unione dei Comuni Valle dell'Olio, assistito, ove necessario, dal personale dell'Ufficio Tecnico decorsi i termini sopra indicati, il controllo del rispetto della presente e della esecuzione dei lavori a tal fine necessari;

AVVERTE

CHE, in caso di inottemperanza alla presente ordinanza saranno applicate le, sanzioni previste dalla normativa, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per le violazioni già costituite, e sarà avviata a cura del Comando di Polizia Municipale, ove ne ricorrano i presupposti, l'azione penale per gli eventuali reati in cui fosséro incorsi i soggetti inadempienti, previo rapporto all' Autorità Giudiziaria,

CHE la presente costituisce anche comunicazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n° 241, ART. 8

DISPONE

infine che la presente ordinanza:

1. sia notificata per gli adempimenti di competenza al Comando di Polizia Municipale presso l'Unione dei Comuni Valle dell'Olio,

2. **sia comunicata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Poggio Nativo all'Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti U.O.C. Servizio Igiene e sanità Pubblica alla Stazione dei Carabinieri di Castelnuovo di Farfa**
3. **sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti del Comune di Poggio Nativo e che sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo on line e sul sito ufficiale di questo Comune**

AVVERSO alla presente ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre entro 60 giorni dalla data di notifica della presente ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ai sensi dell'art. 3 della L. 07.08.1990 n. 241, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL SINDACO
(Dott. Carconi/Giuseppe)

